



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2012, proposto da:
Codacons, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli
avv.ti prof. Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio
legale nazionale del Codacons in Roma, Viale Mazzini n. 73

contro

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto e le Capitanerie di porto di Genova e Livorno, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati
ex lege;

Rina Services s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Roberto Damonte e prof. Maria Alessandra Sandulli, elettivamente
domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, C.so Vittorio Emanuele n. 349

nei confronti di

Costa Crociere s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Nardulli, Filippo Pacciani e Giuseppe Loffreda, presso lo studio dei quali in Roma, Via XX Settembre n. 5, ha eletto domicilio;
Carnival Corporation, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Nardulli, Filippo Pacciani e Giuseppe Loffreda, presso lo studio dei quali in Roma, Via XX Settembre n. 5, ha eletto domicilio;

per l'annullamento

del diniego del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 1° febbraio 2012, prot. 06.02/9486, pervenuto il 14 febbraio 2012, con cui è stata respinta la domanda di accesso in data 20 gennaio 2012;

del silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso ai documenti presentata il 20 gennaio 2012 al *Rina Italian Shipping Register*;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimiate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 27 aprile 2012 il cons. Mario Alberto di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 28.2.2012, depositato il successivo 29.2, il Codacons ha avanzato le domande in epigrafe nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Comando generale delle Capitanerie di porto e Capitanerie di porto di Genova e di Livorno) e di Rina Services s.p.a. (*Italian Shipping Register*), instando per l'ostensione dei documenti già chiesti con nota del 20.1.2012.

Si sono costituiti in resistenza gli intimati, i quali, con successive memorie, hanno eccepito l'incompetenza territoriale, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.

Con memoria depositata il 26.4.2012 il Codacons stesso, asserendo di avere ottenuto (dalla Capitaneria di porto di Savona) la documentazione d'interesse (prodotta in giudizio il 18.4.2012), ha da ultimo chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese a carico del Rina ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 26 c.p.a..

All'odierna camera di consiglio il giudizio è stato infine trattenuto in decisione.

2. Le deduzioni, e le relative conclusioni, da ultimo formulate dal ricorrente, non contestate né opposte da alcuno dei suoi contraddittori, consentono di ravvisare la dedotta situazione di cessazione della materia del contendere *ex art. 34, comma 5, c.p.a.* (ciò che permette altresì di prescindere dalla disamina delle eccezioni in rito spiegate delle parti intimiate, salvo quanto si passa a dire).

Sul regolamento delle spese, osserva il Collegio che il Codacons ha chiesto di pronunciare, ma solo nei confronti della società Rina Services, condanna *ex artt. 96 c.p.c. e 26 c.p.a.*, prospettando: *a)* l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da tale società per omessa impugnazione del provvedimento di diniego del 31.1.2012, in quanto atto spedito con raccomandata e ricevuto da soggetto del tutto estraneo e sconosciuto all'associazione ricorrente; *b)* la sussistenza del proprio diritto ad accedere ai certificati di sicurezza delle navi (attestanti l'avvenuta verifica periodica delle condizioni di sicurezza della Costa Concordia e i dati relativi al modello e al funzionamento della strumentazione di bordo per il rilievo degli ostacoli alla navigazione), da reputare pubblici ai sensi degli artt. 52 e 53 d.P.R. n. 435/1991 (la spettanza del diritto sarebbe altresì suffragata dalla determinazione, da ultimo assunta dall'intimato Ministero, di esibire i documenti richiesti).

La domanda del Codacons va disattesa, alla luce della conclusiva statuizione di inammissibilità che avrebbe dovuto esser pronunciata sulla pretesa avanzata nei confronti della società Rina Services.

Dagli atti si evince che questo ente ha riscontrato l'originaria domanda di accesso con motivato provvedimento di diniego del 31.1.2012. A fronte della diffida del Codacons del 21.2.2012 (“atto di diffida con contestuale istanza di sollecito”), Rina Services risulta aver comunicato al richiedente l'avvio del procedimento di accesso in data 1.3 (cfr. all.ti 4 e 6 Rina). La stessa Rina Services ha comunicato al Codacons un secondo diniego in data 4.4.2012 (all. 7 Rina).

Orbene, nessuno dei due provvedimenti negativi - né quello iniziale del 31.1.2012 né il successivo del 4.4.2012 - è stato fatto oggetto di specifica contestazione e impugnazione (come peraltro riconosciuto dal ricorrente stesso nella memoria finale), consistendo il *petitum* esclusivamente nella declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto mantenuto dalla ridetta Rina Services sull'originaria richiesta del 20.1 (v. epigrafe e conclusioni del ricorso).

Il Codacons ha sostenuto al riguardo di non esser mai venuta a conoscenza del primo atto, che, sebbene inviato presso la sua sede, sarebbe stato ricevuto da persona a ciò non abilitata, con conseguente nullità della notifica ai sensi degli artt. 145 e 160 c.p.c.

Tale deduzione non consente di superare il rilievo di inammissibilità.

E infatti, in disparte ogni questione concernente:

a) le corrette modalità di comunicazione del diniego, dovendosi applicare non già (in assenza di specifiche disposizioni) le regole in tema di notificazione degli atti giudiziari, sibbene quelle generali con cui gli atti amministrativi sono portati a conoscenza dei destinatari (stante la natura provvedimentale del diniego; v. art. 21-*bis* l. n. 241/90); a tal fine, appare mezzo idoneo la raccomandata con avviso di ricevimento (modalità comunicativa peraltro contemplata anche dall'art. 6, comma

5, d.P.R. n. 184 del 2006 per le richieste di accesso irregolari o incomplete), con conseguente operatività della presunzione *iuris tantum* di conoscenza *ex art.* 1335 cod. civ.;

b) le modalità con cui va offerta la prova che consente di superare tale presunzione (secondo un pacifico orientamento, è sempre possibile la confutazione della circostanza della ricezione della raccomandata e la prova contraria, purché non generica, ma specifica e sorretta da elementi di prova; v. *ex multis* Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12954; con particolare riferimento alle raccomandate con avviso di ricevimento, la giurisprudenza ha peraltro ritenuto ininfluenti circostanze quali l'illeggibilità della firma o la mancata qualificazione del consegnatario, non occorrendo, per altro verso, che il mittente provi la consegna nelle mani di persona autorizzata a ricevere il plico; cfr. rispettivamente le pronunce della Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 2006, n. 758; sez. III, 27 maggio 1980, n. 3456, e sez. lav., 27 gennaio 1988, n. 715; sez. I, 17 marzo 1995, n. 3099);

c) la pretesa sufficienza, a quest'ultimo scopo, delle deduzioni del Codacons circa l'occasionalità della presenza nella propria sede del consegnatario (a suo dire non identificato) della raccomandata recante il diniego;

ebbene, in disparte tali considerazioni, va comunque rilevato che nel corso del presente giudizio e a seguito dell'attività difensiva di Rina Services, la ricorrente è certamente venuta a conoscenza del primo diniego e tuttavia non lo ha impugnato, così come non ha impugnato il secondo provvedimento negativo (sui motivi aggiunti anche nel rito speciale per l'accesso cfr. art. 116, comma 1, c.p.a.).

Ne segue che nei confronti di questa intimata il ricorso avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile, ciò impedendo, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, di condannare la medesima alla rifusione delle spese processuali in favore del Codacons (men che meno di riconoscere la sua responsabilità per lite temeraria).

3. Gli esiti della controversia e le peculiarità delle questioni affrontate inducono peraltro a ravvisare le ragioni per disporre comunque la compensazione integrale delle spese di lite stesse tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)